

1.

Veri o falsi che siano i vincoli (25%) imposti dall'Europa ovvero proposti dal nostro Paese, la riforma della giustizia penale, calendarizzata in Commissione Giustizia della Camera per il 23/7 (salvo ripensamenti), deve affrontare un problema politico nella cabina di regia (la prescrizione) e la controversa questione, emersa nel corso dell'audizione di Lattanzi, delle resistenze di alcune forze politiche alla riforma dell'appello.

Naturalmente ciò non significa che manchino altre criticità, come quelle relative ai criteri di priorità ovvero all'iscrizione nel registro delle notizie di reato (v. Nello Rossi). Si è in attesa del pronunciamento ufficiale del Comitato Centrale dell'Ann., al di là dell'apertura di credito alla riforma da parte del Suo presidente.

In questa fase, tuttavia, la riflessione degli studiosi deve sicuramente incentrarsi sui profili di sistema, come le implicazioni sul modello delle due c.d. regole di giudizio, di fatto, presupposti incidenti sull'art. 326 e segg. c.p.p., ma soprattutto deve evidenziare le negative ricadute della riforma.

L'esperienza mi insegna che quando si interloquisce a livello ministeriale prevalgono sulle impostazioni dogmatiche quelle operative di funzionalità del sistema.

Per fare un esempio credo che più di tutti i discorsi teorici e dogmatici sulla collegialità, l'attuale (e non definitivo) superamento della previsione sia stato determinato dal riconoscimento della mancanza di aule per sostenere la prospettata riforma (Cassano, Canzio).

Si tratta, allora, di individuare le debolezze strutturali della riforma, mettendo coloro che stanno elaborando gli emendamenti governativi di fronte ad alcune omissioni ed alla problematicità di alcune scelte.

2.

In primo luogo, va sottolineata la sottovalutazione del problema delle misure cautelari a fronte del nuovo assetto sanzionatorio.

Il messaggio, sicuramente supportato anche a livello teorico, va orientato anche, se non in modo significativo per gli uffici ministeriali, sulle possibili implicazioni in tema di riparazione per ingiusta detenzione, già oggi particolarmente operose per le finanze del nostro Paese.

In secondo luogo, vanno evidenziate le negative implicazioni in tema di incompatibilità dei possibili percorsi delle decisioni di non luogo emesse dal giudice dell'udienza predibattimentale del rito davanti al giudice monocratico. Invero, è facilmente prevedibile che il p.m. che ha esercitato l'azione penale con la citazione diretta e che avrà sostenuto la necessità di procedere al dibattimento

sulla scorta delle indagini da lui svolte, possa, a fronte di una sentenza di non luogo, ricorrere in Cassazione, che sarà proponibile per tutti i motivi dell'art. 606 c.p.p..

L'eventuale accoglimento del ricorso e del rinvio ad un nuovo giudice, oltre al rilievo della decisione per gli sviluppi del processo sia in predibattimento sia (eventualmente) nel giudizio, determinerà situazioni di incompatibilità difficili da gestire nei piccoli tribunali, senza considerare la dilatazione dei tempi di un processo che si vorrebbe celermente ragionevole.

Sempre "spigolando" tra i vari profili della riforma, una particolare attenzione andrebbe dedicata al "nuovo" abbreviato condizionato, che opererà quale "ultima chiamata", collocato nel dibattimento, anche al fine di favorire una valutazione del canone dell'economia processuale da parte del giudice che può adeguatamente considerarlo.

Confermata, ovvero non innovata l'esclusione dei reati puniti con l'ergastolo, la disciplina, lacunosa, prospetta molte criticità.

Fra queste, si segnalano: l'operatività di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 360 c.p.p.; la sanabilità o meno delle nullità dell'udienza preliminare; le sorti delle indagini difensive prodotte *in limine*; la possibilità di reiterare la domanda per situazioni progressivamente più ridotte; la controllabilità a seguito di appello della decisione negativa, con la conseguenza di perdere l'ulteriore sconto di prova previsto per il non appellante; la possibilità in caso di esito negativo della richiesta di chiedere il patteggiamento o l'abbreviato secco (oggi invece possibile nel corso dell'udienza preliminare); la carenza di parametri ai quali il giudice ancorerà la riduzione fino ad un terzo e non più ad un terzo pieno; la possibilità di chiedere il giudizio immediato (per evitare la decisione del gip) e poi domandare l'abbreviato condizionato (ora in dibattimento).

3.

Sarebbero, naturalmente, molte altre le incertezze di una proposta che intervenendo su di un tessuto normativo di precisa impostazione ne modifica l'impianto.

Chiudendo: siamo sicuri che l'imputato sia il titolare unico ed esclusivo della pubblicità o meno del giudizio d'appello? E che oltre ad un diritto soggettivo, appunto, la pubblicità del processo, anche in appello, dopo un primo grado pubblico, non sia legata alla democrazia, posto che le sentenze sono emesse nel nome del popolo?